

Il pretesto capzioso “autoveicoli insieme ai rimorchi”

Lil sindaco accomuna il camper (*autoveicolo*) con la roulotte (*rimorchio*) e la tenda (*attrezzatura*) ed emana un'ordinanza che vieta la sosta e la circolazione alle autocaravan.

La smentita

15.06.1986, grazie all'intervento e partecipazione dell'Associazione Nazionale

Coordinamento Camperisti, il Comune di Lucca emana un'ordinanza che per prima in Italia distingue e definisce il “sostare” ed il “campeggiare” ed, inoltre, allestisce il primo Presidio Ecologico (*pozzetto autopulente ove poter scaricare ecologicamente le acque reflue provenienti dalle autocaravan e dai bus turistici*) rendendo obbligatorio il relativo utilizzo.

Il testo dell'ordinanza diventa il contenuto di una Proposta di Legge Parlamentare che nel 1990 diviene L.P. Trentino n. 33. Detto contenuto lo ritroviamo nel 1991 nella Legge n. 336 che, abrogata nel 1992, è inserita nel Nuovo Codice della Strada.

La Circolare n. 983/1985 del Ministero Lavori Pubblici, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 17/86, invita l'amministratore pubblico a NON attivare discriminazioni contro le autocaravan, a **non accomunarle** alle caravan (roulotte) ed a ricordarle con il termine autocaravan anziché camper o altro.

1990, grazie all'intervento e partecipazione dell'Associazione Nazionale *Coordinamento Camperisti*, in collaborazione con il *Camper Club Alto Adige - Sud Tirolo*, è emanata la Legge Provinciale Trentino n° 33/1990.

Il testo di tale L.P. ricalca esattamente il contenuto della Proposta di Legge all'esame del Parlamento. Tale L.P. “azzerà” le uniche sentenze a favore dei sindaci pronunciate proprio nelle Preture di Cavalese e di Bolzano. Vale ricordare che all'art. 13, comma 2, recita: “*La sosta dell'autocaravan sulle strade e sui parcheggi pubblici non può essere considerata manifestazione di campeggio, a condizione che il veicolo sia collegato al suolo esclusivamente con le ruote, non emetta deflussi, ad eccezione di quelli del propulsore meccanico, e non sia occupata la sede stradale in misura eccedente l'ingombro del proprio veicolo*”.

È oltremodo chiara la differenza tra Autoveicoli e Rimorchi, infatti, nel Codice della Strada.

Art. 54 Autoveicoli

1. lettera a) **autovetture**: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
lettera m) **autocaravan**: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.

Art. 56 Rimorchi

2. lettera e) **caravan**: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo.